

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

visti gli atti del procedimento n. 10989 del R.V.G. dell'anno 2024;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.12.2024;

OSSERVA

Con istanza depositata in data 9.12.2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, la sospensione/proroga di 60 giorni del termine di adempimento della rata della rottamazione quater in scadenza al 9.12.2024 di importo pari ad € 320.250,12 al fine "di non decadere dal beneficio della riduzione del debito erariale di oltre euro 4,5 mln (segnatamente, € 4.595.888,15), frutto dell'adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater)", con riviviscenza del debito erariale maggiorato di interessi e sanzioni "e detrimento delle chance di risanamento dell'impresa e prospettiva di migliore soddisfazione dei creditori concorsuali". La società deduceva l'incapacità di effettuare il pagamento, nei confronti dell' della rata del piano di definizione agevolava, necessitando di maggiore tempo per formare la provvista finanziaria necessaria, che in parte dipendente dalla restituzione ad opera di dell'importo di € 113.942,19; in altra parte - si pronostica - dalla tutela invocata dalla a mezzo di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. della procedura esecutiva sub RGE 22/2024 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed avverso il sequestro dei crediti della da parte della Corte dei Conti; in altra parte ancora a mezzo intervento finanziario da parte del socio.

In particolare evidenziava la società istante che la situazione di difficoltà finanziaria si era aggravata in conseguenza della procedura esecutiva immobiliare sub R.G.E. n. 22/2024 Trib. S.M.C.V., nell'ambito della quale il G.E. ha disposto l'acquisizione dei canoni di fido del ramo d'azienda (dovuti dalla Società affittuaria alla); della procedura di sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti della Campania, n. 74242/2024 R.G. su richiesta della Procura Regionale, nell'ambito della quale è stato sequestrato il credito vantato dalla nei confronti della ; del ritardo sinora maturato dalla nel restituire alla le somme di denaro pari al consistente importo di € 113.942,19, giusta sentenza di assoluzione che ha disposto il dissequestro, tra gli altri elementi, delle somme al tempo dell'esecuzione del sequestro penale, depositate presso la (dissequestro eseguito in data 29.11.2024).

L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva nell'odierno procedimento.



L'esperto depositava il proprio parere dando atto dello sviluppo delle trattative e rendendo evidente che *“la concessione di una proroga, in conseguenza della oggettiva difficoltà ad adempiere all'obbligo di pagamento della rata in scadenza il 9.12.2024 possa consentire a*

di godere di un maggior lasso temporale entro il quale riuscire ad incassare quanto dovutole e, contemporaneamente, fare salvo il consistente risparmio fiscale”.

Ritiene questo Giudice che l'istanza può essere accolta per le ragioni che seguono.

Al fine di favorire le trattative per l'individuazione di una soluzione della crisi il legislatore della composizione negoziata ha previsto con l'art. 19 CCII la possibilità per l'imprenditore di chiedere al Tribunale *“l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”*.

L'ampia formulazione dell'art. 19 CCII suggerisce un'interpretazione della norma quanto più aperta purchè si possa ravvisare una strumentalità delle misure cautelari richieste con la procedura di composizione negoziata, ovvero con la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa grazie alle trattative in essere, nonchè la proporzionalità delle stesse rispetto alla posizione dei creditori destinatari.

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi le misure cautelari sono funzionali a tutelare le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha indotto l'avvio del percorso di risanamento.

La richiesta, nel caso di specie, può essere accolta non apparendo la “proroga” sproporzionata rispetto al sacrificio imposto al creditore, dovendo il Giudice concedere le misure cautelari utili rispetto al piano di risanamento, alla continuità aziendale ed alla possibilità di successo delle trattative, operando un bilanciamento con gli interessi del ceto creditorio.

Tale finalità, precipua della disciplina speciale dettata dal CCII, può giustificare l'intervento del Giudice teso ad imporre alla controparte dell'imprenditore un *pati* legato a un provvedimento giurisdizionale che, in via provvisoria, gli precluda l'afflusso finanziario derivante dal rapporto in essere. Ciò anche laddove la controparte sia rappresentata dall' posto che l'evoluzione normativa porta a ritenere - anche in considerazione del fatto che i debiti tributari assumo spesso un'entità rilevante nelle imprese in crisi - che anche le obbligazioni tributarie soggiacciono, al pari degli altri crediti, alle regole fissate dagli istituti volti alla ristrutturazione del debito. Significativa in tale senso è l'introduzione con il d.lgs. 136 /2024, c.d. “correttivo ter” al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza della transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata. Ed ancora si pensi al cram down fiscale e previdenziale nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nel sovraindebitamento che ha inciso sul principio di indisponibilità dei crediti erariali espresso dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Carta costituzionale.

La sospensione del pagamento per un periodo di tempo molto limitato, nel caso di specie, da un lato darebbe all'imprenditore una chance di reperire la provvista necessaria al pagamento e, dall'altro, di non subire gli effetti pregiudizievoli della decadenza dalla rottamazione quater. Nella permanenza dei vincoli sulle risorse dell'imprenditore, di cui si è detto sopra, infatti, tale sospensione potrebbe in ipotesi consentire l'intervento finanziario da parte del socio.



L' non costituendosi nell'odierno procedimento, non ha allegato alcun puntuale e concreto pregiudizio astrattamente derivante dalla invocata misura cautelare di sospensione per giorni 60 del pagamento della rata della rottamazione quater in scadenza al 9.12.2024, laddove, invece, la decadenza dalla adesione alla definizione agevolata comporterebbe per la perdita del beneficio della riduzione del debito erariale di oltre € 4,5 milioni.

Infatti la l. n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata ("rottamazione-quater"), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata ("rottamazione-quater") risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

L'equo contemperamento degli interessi secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata, e, dunque, la salvaguardia della continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori, induce a ritenere accoglibile l'istanza.

PTM

Sospende per giorni 60 il pagamento della rata della definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) in scadenza al 09.12.2024.

Si comunichi.

Napoli, 17.1.2015

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

